

Nuova normativa sui gas fluorurati: il Registro e la Banca Dati

AGGIORNAMENTO 29/01/2019 VER 1.3

Argomenti

1. La politica dell'Unione Europea.
2. D.P.R. 146/2018: soggetti coinvolti
3. Il registro nazionale telematico delle persone e delle imprese certificate
4. Certificazione
5. Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
 - I. Comunicazione dati di vendita
 - II. Comunicazione dati sulla manutenzione

Riduzione emissioni

I paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.


La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Rispetto al 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO₂, compresi i gas fluorurati ed escluse le emissioni provenienti dall'agricoltura, del 60-61 % entro il 2030.

Le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nel 2005 sono state stimate a 90 milioni di tonnellate (Mt) di CO₂ equivalente.

Per conseguire una riduzione del 60 % occorre ridurre le emissioni a circa 35 Mt di CO₂ equivalente entro il 2030.

Tenuto conto di una stima di 104 Mt di CO₂ equivalenti nel 2030, basata sulla piena applicazione della normativa dell'Unione in vigore, è necessario un ulteriore calo di circa 70 Mt di CO₂ equivalente.



Cronologia

Regolamento 517/2014

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Di conseguenza, il regolamento 517/2014 intende:

1. estende l'ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati.
2. stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
3. impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
4. impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
5. stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi
6. chiede agli stati membri di adeguare o stabilire programmi di formazione certificazione

Disciplina Regolamento 842/2006	Disciplina Regolamento 517/2014
Regolamento (CE) 303: requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra	Regolamento (UE) 2015/2067 i requisiti minimi e le condizioni per la certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Regolamento (CE) 304 requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra	
Regolamento (CE) 305: requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione	Regolamento (UE) 2015/2066 : requisiti minimi e le condizioni per la certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi
Regolamento (CE) n. 306/2008 : requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature	
Regolamento (CE) n. 307/2008: i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra	

Regolamenti di esecuzione

Raccolta e monitoraggio dati

L'Unione Europea considera fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

L'utilizzo di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è fondamentale.

I dati sulle perdite di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature raccolte dalle imprese potrebbero migliorare significativamente tali sistemi di comunicazione delle emissioni.

Migliore stima delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra negli inventari nazionali dei gas a effetto serra

D.P.R. 146/2018

SOGGETTI COINVOLTI

D.P.R. n. 146/2018

Articoli	Contenuto
Artt. 3 e 4, 18, 20	Organismi competenti: Ministero Ambiente e Accredia, ISPRA, Camere di commercio
Artt. 5 e 6	Organismi di certificazione e attestazione
Artt. 7 e 9	Obblighi di iscrizione e certificazione delle persone
Artt. 8 e 10	Obblighi di iscrizione e certificazione delle imprese
Artt. 11, 12 e 13	Esenzioni, deroghe e riconoscimento certificati esteri
Artt. 14 e 15	Registro Nazionale telematico
Art. 16	Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
Art. 17	Verifica dei dati produttori e importatori,
Art. 19	Etichettatura
Art. 21	Disposizioni transitorie



Tempistica

Ruoli e organismi competenti

Articoli	Contenuto
Ministero Ambiente	Autorità competente, approva gli schemi di accreditamento, designa gli organismi, istituisce il Registro telematico e la Banca Dati, svolge l'attività di vigilanza (D.lgs. 26/2013),
Organismo nazionale di accreditamento (Accredia)	Propone gli schemi di accreditamento, rilascia gli accreditamenti agli organismi
Organismi di certificazione	Sono designati dal Ministero dell'Ambiente e iscritti al Registro, rilasciano i certificati a persone e imprese, svolgono le verifiche annuali per il loro mantenimento, e sospendono e revocano certificati sulla base degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente , possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegarle ad organismi terzi
Organismi di attestazione	Organizzano i corsi al termine dei quali trasmettono agli organismi di valutazione della conformità l'elenco delle persone che hanno ottenuto l'attestato
ISPRA	Supporta il Ministero , elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
Camere di commercio	Gestiscono il Registro telematico e la Banca Dati
Organismi di controllo indipendenti	Verificano i dati comunicati da produttori, importatori , esportatori di idrofluorocarburi o di apparecchiature che li contengono. Le caratteristiche degli organismi e le modalità della verifica sono definite dal Regolamento 517/2014.

	Persone	Imprese	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite da apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra; recupero di gas fluorurati a effetto serra; installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; Smantellamento 	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento <i>in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti FGAS in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;</i>	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento
Apparecchiature	celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero , apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione al Registro Ottenimento di un certificato Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione al Registro Ottenimento di un certificato Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite 	Iscrizione al Registro

Refrigerazione

	Persone	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • controllo delle perdite da apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra; • recupero di gas fluorurati a effetto serra; • installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; • Smantellamento 	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento
Apparecchiature	apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra	apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite

Antincendio

	Persone	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • installazione; • riparazione, manutenzione o assistenza; • smantellamento; • recupero. 	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione
Apparecchiature	Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra	Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione) 	Iscrizione al Registro

Le imprese che non svolgono l'attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza o disattivazione (ma operano sulle proprie apparecchiature), non hanno obbligo di iscrizione. Ma, in quanto operatori, devono avvalersi di imprese certificate o, se svolgono autonomamente l'attività, di personale certificato.

Commutatori elettrici

	Persone	Imprese
Attività	recupero di gas fluorurati ad effetto serra	recupero di gas fluorurati ad effetto serra
Apparecchiature	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un attestato 	Iscrizione al Registro

raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
 Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate

Impianti di condizionamento su veicoli

	Imprese
Attività	Vendita
Apparecchiature	Gas Fluorurati Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati
Obblighi	<ul style="list-style-type: none">▪ Iscrizione al Registro▪ Comunicazione dati di vendita

Rivenditori

	Persone	Imprese
Attività	recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
Apparecchiature	Apparecchiature fisse che li contengono	Apparecchiature fisse che li contengono
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro

	Persone	Imprese
Attività	controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature	controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature
Apparecchiature	apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra	apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro

ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica

Solventi, Cicli rankine

Definizioni

l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra. È diverso dallo smaltimento dell'apparecchiatura non funzionante, che avviene nel rispetto della normativa sui rifiuti

Art. 2 del Regolamento 517

Smantellamento

ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas

Riparazione

Installazione

l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;

Manutenzione o assistenza

tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite

Registro FGAS

ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE

Registro telematico

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione, le persone e le imprese, devono **isciversi**, per via telematica **al Registro telematico nazionale**.

L'iscrizione deve essere fatta **prima di richiedere la certificazione o l'attestazione**.

Iscriversi adesso

Devono **iscriversi**:

- Imprese e persone che **cominciano a svolgere** le attività previste dal D.P.R.
- Imprese e persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi **non rientravano nell'ambito di applicazione**.

Devono **variare** la propria iscrizione al Registro:

- Imprese iscritte che svolgevano attività su apparecchiature fisse di refrigerazione: se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare **nulla**:

- Tutte le altre persone ed imprese già iscritte al registro

Informazioni operative

Accesso dal sito www.fgas.it

Utilizzo **Firma digitale o SPID** intestato alla persona che si iscrive, al legale rappresentante dell'impresa o a un soggetto da essi delegato; in questo caso è necessario allegare **delega** e documento di identità del delegante.

Al momento dell'iscrizione vanno versati [diritti di segreteria](#) e imposta di bollo; il pagamento può essere fatto sempre con carta di credito o Telemaco Pay (prepagato delle Camere di commercio).

Diritti di segreteria per l'iscrizione sono pari a 13 € per le persone e 21 € per le imprese, per la variazione a 9 € L'imposta di bollo è pari a 16 €

Registro telematico: pratiche

Iscrizione persona e impresa.

Variazione dei dati comunicati o cancellazione della posizione.

Richiesta di esenzione o deroga.

Per esempio cambio categoria o di attività

Riconoscimento certificato estero di persona o impresa.

Aggiornamento anagrafica

Per esempio modifica indirizzo, ragione sociale, referente

Richiesta copia attestato di iscrizione.

Per chi non dispone più del numero di iscrizione e non è più in contatto con il delegato


Esito pratica

Il portale restituisce una ricevuta di avvenuta presentazione che attesta la corretta trasmissione della pratica

A conclusione dell'istruttoria viene notificato, via mail, l'accoglimento della pratica (con il rilascio del numero di iscrizione) o il respingimento (con indicazione della causale).

Registro telematico: supporto

Iscrizione Imprese



Iscrizione delle imprese al registro FGAS


Guarda più tardi Condividi

Gas Fluorurati ad effetto serra
Registro Nazionale

Iscrizione delle imprese
al registro FGAS

ecocerved

Iscrizione Persone



Iscrizione delle persone al registro FGAS

Guarda più tardi Condividi

Gas Fluorurati ad effetto serra
Registro Nazionale

Iscrizione delle persone
al registro FGAS

ecocerved

Registro telematico: consultazione

Ricerca

Selezionare la modalità di ricerca preferita tra quelle disponibili.

Ricerca per soggetto

Ricerca per sezione

Ricerca per sezione

Sezione A

Sezione degli Organismi di Certificazione, nonché degli Organismi di Valutazione della conformità e di Attestazione

Sezione B

Sezione delle Persone fisiche e delle Imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGAS

Sezione C

Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate

Sezione D

Sezione delle Persone che hanno ottenuto l'Attestato

Sezione E

Sezione delle Persone esenti o con deroga transitoria all'obbligo di certificazione

Sezione F

Sezione delle Persone e delle Imprese che hanno ottenuto la certificazione in altro Stato membro

Imprese

303/2008		304/2008		305/2008	306/2008	307/2008
Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Iscritte	Iscritte
53.702	26.135	6.641	295	1.582	1.843	39.450

Persone

303/2008		304/2008		305/2008		306/2008		307/2008	
Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Con attestato
87.852	63.841	10.138	965	3.768	1.404	2.458	0	50.572	41.333

Il Registro al 9/1/2019

Certificazione

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

Chi rilascia i certificati e gli attestati

I certificati e gli attestati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati.

L'elenco degli organismi è disponibile sul sito del Registro

Gli organismi operano secondo schemi di accreditamento predisposti da Accredia (ente unico di certificazione) e approvati dal Ministero dell'Ambiente.

Gli schemi di accreditamento predisposti da Accredia ai sensi del D.P.R. 43/2012 (RT 28 – RT 29) dovrebbero essere rinnovati all'inizio di febbraio.

Come procedere

Persone ed imprese devono

- presentare una richiesta di certificazione ed attestazione agli organismi dopo essersi iscritte al Registro. L'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati.
- ottenere il certificato o l'attestato entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro oppure, se già iscritte, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018.

In caso di mancato rispetto di tale limite decade, previa notifica, l'iscrizione dal Registro.

Chi deve certificarsi subito

Devono ottenere il **certificato entro 8 mesi**:

- Imprese e persone soggette all'obbligo e già iscritte ma che non hanno mai ottenuto il certificato.
- Persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi **non rientrano nell'ambito di applicazione**.

Devono **estendere il certificato**:

- Persone in possesso di certificato per operare su apparecchiature fisse di refrigerazione, se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare **nulla**:

- Tutte le altre persone ed imprese già certificate: gli organismi, alla prima sorveglianza utile, aggiorneranno il campo di applicazione del certificato dandone comunicazione alla persona fisica certificata

Le persone che fanno attività di

Con riferimento a

- controllo delle perdite da apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.

celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse

apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra

- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
- recupero.

commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra

recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

dalle apparecchiature fisse che li contengono

Quali persone devono certificarsi

Certificati persone: rilascio e rinnovo

I certificati vengono rilasciati alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica, indicate negli allegati ai Regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/20666 e le cui modalità di svolgimento sono definite dagli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente.

I certificati hanno una durata di 10 anni

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame.

Certificati persone: sorveglianza

Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le [verifiche di sorveglianza](#) devono essere effettuate con cadenza annuale.

Gli organismi inseriscono via telematica nel Registro, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).

I regolamenti definiscono le cause per la sospensione o revoca dei certificati

In base ai vecchi regolamenti, ai fini della verifica la persona doveva comunicare annualmente, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, ai sensi del DPR 445/2000 di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l'anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti.

Le imprese che fanno attività di	Con riferimento a
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
	apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Quali imprese devono certificarsi

Certificati imprese: rilascio e rinnovo

Per ottenere il certificato, che vale 5 anni, le imprese devono disporre di procedure e istruzioni atte a dimostrare il rispetto di una serie di requisiti quali

- Impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto: ogni € 200.000 di fatturato specifico (escluso acquisto e vendita di apparecchiature e materiali) ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata;
- il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
- Il certificato deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato.

Registro imprese

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n. 304

fonte Ministero dell'Ambiente

Iscrizione nel registro di VENEZIA

Data iscrizione: 25/02/2013

Numero certificato:303I-1808010

Attività: ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 2, PARAGR. 2, REG. (CE) N. 303/2008

Data emissione: 21/08/2018

Data scadenza: 20/08/2023

Stato: Valido

Certificati imprese: sorveglianza

Nell'arco dei 5 anni di validità della certificazione, le [verifiche di sorveglianza](#) devono essere effettuate con cadenza annuale: gli organismi trasmettono al registro la comunicazione dell'avvenuta verifica.

Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l'OdC inserisce via telematica nel Registro, l'esito delle verifiche (mantenimento o meno della certificazione).

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

L'impresa deve comunicare all'organismo ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di altre variazioni che mutano le condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

In base ai vecchi regolamenti, le verifiche del ciclo potevano essere effettuate a livello documentale .

Le persone che fanno attività di

Con riferimento a

recupero di gas fluorurati ad effetto serra

impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

Quali persone devono ottenere l'attestato ?

Attestati per le persone

L'attestato viene rilasciato da organismo di attestazione accreditato alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.

L'attestato non ha scadenza.

Certificazione: transitorio organismi

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, **restano validi** nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Gli accreditamenti e le designazioni degli **organismi di certificazione** rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, restano validi per un periodo massimo di **12 mesi**, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale periodo gli organismi designati devono **aggiornare lo scopo del proprio accreditamento**.

Certificazione: transitorio refrigerazione

I certificati rilasciati alle **persone fisiche e alle imprese** ai sensi del regolamento (CE) n. **303/2008** restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. **2015/2067** esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

L'efficacia dei certificati rilasciati alle **persone fisiche** ai sensi del regolamento (CE) n. **303/2008** può essere estesa anche alle celle frigorifero di **autocarri e rimorchi frigorifero** contenenti gas fluorurati a effetto serra a condizione che l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato originario, rilasci una **certificazione integrativa**.

Iscrizione: transitorio persone

Per le persone già iscritte per i regolamenti 303 e 305 le iscrizioni vengono convertite ai nuovi regolamenti “completi” (303→2067 comprensivo delle attività su celle frigorifero e rimorchi e 305→2066 comprensivo delle attività di installazione, recupero e manutenzione): in questo modo le persone non dovranno effettuare alcuna pratica al registro.

La possibilità effettiva di svolgere l'attività sarà subordinata al conseguimento della certificazione adeguata e quindi le persone che vogliono lavorare sulle celle dovranno richiedere l'estensione del certificato.

Attività su rimorchi e camion frigo

Le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza su celle frigorifero di rimorchi e camion frigorifero sino ad ora non avevano alcun obbligo.

Dal 24 gennaio devono essere in possesso di certificato per poter operare.

Iscrizione: transitorio imprese

Per quanto riguarda la refrigerazione le iscrizioni delle imprese vengono convertite d'ufficio al nuovo regolamento "limitato" (303→2067/2015).

Se le imprese sono interessate ad operare sulle celle frigorifero presenteranno una pratica di variazione (aggiungendo la specifica categoria (2067/art.10 ma non dovranno ottenere un certificato).

Banca Dati Manutenzione

COMUNICAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

Regolamento 517

Secondo l'Articolo 6 del Regolamento 517/2014 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di [informazioni](#):

I dati possono essere conservati:

–in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri
oppure:

–dagli operatori o dalle imprese per loro conto

a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

A partire da

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati delle apparecchiature che, come chiarito all'articolo 16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi **8** mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 23 settembre 2019.

Chi

- Imprese certificate (e quindi già iscritte al registro) che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e antincendio contenenti gas fluorurati.
- Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione (p.es. operatori che si avvalgono di personale interno per le attività di installazione, manutenzione o riparazione) la persona fisica certificata (e quindi già iscritta al registro).

L'obbligo di comunicazione non è più in capo agli operatori ma alle imprese certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza. Questo vale anche nel caso di subappalto: la comunicazione deve essere effettuata da chi svolge l'attività

Su quali apparecchiature

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

Il Regolamento elenca i FGAS nell'ambito di applicazione cui si aggiungono le loro miscele.

Quando e come

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30** giorni:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.

Che cosa

- data di acquisto / intervento;
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti.
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.

Inserimento attività : Installazione

Anagrafica manutentore*

INSERISCI

Codice fiscale

Denominazione

Certificato

Anagrafica operatore*

AGGIUNGI +

Apparecchiatura*

Seleziona il tipo di apparecchiatura

Matricola*

Indirizzo di installazione

Via*

Civico*

Città*

Provincia*

Tipologia FGas* presente

Seleziona un FGas o una miscela

Quantità presente in kg*

CO2 equivalente presente in t*

Tipologia FGas* caricata

Seleziona un FGas o una miscela

Quantità caricata in kg*

CO2 equivalente caricata in t*

Hai utilizzato un gas riciclato?

SÌ

Anagrafica Impianto di riciclaggio

AGGIUNGI +

Numero fattura o scontrino di vendita *

Data di vendita*

Data di Installazione*

Note

fds

SALVA

SALVA E COMUNICA

Utilizzando strumenti quali

- Accesso al portale con firma digitale, SPID o altre procedure semplificate.
- Integrazione con Registro FGAS (dati anagrafici, attività certificate e scadenza).
- Inserimento e trasmissione dei dati con procedure guidate e anche attraverso interoperabilità.
- Gestione di un libretto virtuale, con anagrafica apparecchiature e operatori e diario interventi.
- Personalizzazione della procedura di inserimento per semplificare le operazioni.
- Versamento dei diritti annuali dovuti, che sono pari a 21 € per le imprese e 13 € per le persone.
- Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

Libretto elettronico apparecchiatura

Id app. Banca Dati: A12552350

Operatore:

Matricola: 5691142

Data installazione: 03/01/2018

Tipo: Apparecchiatura fissa di condizionamento d'aria

Indirizzo: via Lagrange, 114 Milano (MI)

FGas presenti

Tipo gas: R-23 Trifluorometano

Quantità in kg: 3

Q.tà in t di CO2 equivalente: 0.37

Manutentore	Esito	Tipo intervento	Data attività	Dettaglio
MASSIMO ROSSI -			05/06/2018	
MASSIMO ROSSI -			01/06/2018	
MASSIMO ROSSI -	✓		22/05/2018	
MASSIMO ROSSI -	✓		14/05/2018	
GIOVANNI FERRARI -			02/05/2018	
GIOVANNI FERRARI -	✗		01/05/2018	
GIOVANNI FERRARI -			25/04/2018	

SCARICA LIBRETTO

Banca Dati vendite

COMUNICAZIONE DATI SULLE VENDITE

Vendite Gas

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati a effetto serra. [Regolamento 517 artt. 11 e 6]

Vendite apparecchiature

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**.
[Regolamento 517 art. 11]

Non è prevista una soglia minima.

apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

A partire da

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo 16, stabilisce che l'obbligo di comunicazione dei dati di vendita decorre dal **24 luglio**, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

La Banca Dati verrà avviata anticipatamente per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Chi

Le imprese che forniscono

- **gas fluorurati** a effetto serra *per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature* che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato.
- **apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati** a effetto serra *agli utilizzatori finali*.

Quando e come

- Via telematica tramite la Banca Dati, con inserimento manuale oppure trasferimento massivo mediante file di formato standard.
- La verifica del possesso dei requisiti da parte dell'acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all'acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
- La comunicazione va effettuata al momento della vendita, ovvero all'emissione della fattura.

Che cosa

Gas

- a) numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

Apparecchiature precaricate

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata

Sostituisce

La comunicazione della vendita alla Banca Dati sostituirà l'obbligo fissato dall'art. 6 c. 3 del Regolamento 517/2014 che stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra.

Utilizzando strumenti

- Verifica identità utente tramite la firma digitale o SPID.
- Acquisizione dati dal Registro imprese (per le imprese e per i punti vendita).
- Iscrizione con firma digitale e inserimento elenco unità locali abilitate ad operare con credenziali
- Verifica validità certificati e attestati con il Registro FGAS.
- Gestione magazzino prodotti e clienti (con codifica e autoalimentazione)
- Caricamento massivo con tracciati standard
- Calcolo automatico del GWP e del CO2
- Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

Iscrizione al registro

- Le imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, si iscrivono al Registro prima di comunicare i dati di vendita: è prevista l'acquisizione dati impresa e unità locale da registro imprese e verifica identità utente tramite la firma digitale /SPID.
- Richiesta presentazione delega laddove l'utente è diverso dal titolare della pratica o dal legale rappresentante dell'impresa.
- Pagamenti telematici diritti di segreteria e bolli (pari a 21,00 € per impresa).

Operatori

CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

Chi

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Obblighi degli operatori

Ai sensi del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti F-gas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.

La medesima impresa o ente hanno l'**obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate** per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli F-gas in esse contenute.

Non cambiano quindi gli obblighi in capo agli operatori.

Qualora svolga tali attività con personale interno, il personale dovrà essere iscritto al registro ed in possesso di certificato

Che cosa

Gli operatori (*ovvero il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature*) verificano le informazioni inserite dai manutentori e relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca Dati e possono scaricare, per via telematica e dietro pagamento di un diritto di segreteria, un attestato contenente le informazioni relative ad ogni intervento.

A partire da

L'obbligo di comunicazione dei dati decorre dal **24 settembre**, 8 mesi dall'entrata in vigore del Decreto e quindi da tale data gli operatori potranno cominciare a consultare la Banca Dati.

Sostituisce

La comunicazione delle attività di manutenzione sostituirà, a decorrere da settembre, l'obbligo fissato dall'art. 6 c.1 del Regolamento 517/2014 che stabilisce che gli operatori istituiscono e tengono registri per ciascuna apparecchiatura


Adempimenti abrogati

L'articolo 16 del D.P.R. 43/2012 prevedeva l'obbligo di comunicazione annuale.


Il D.P.R. 43/2012 è abrogato.

~~1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.~~

D.P.R. 43/2012



D.P.R. 146/2018



Sanzioni

D.LGS. 26/2013

Normativa

Rimane in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.»

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)	Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u>	7.000 – 10.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo	10.000 – 100.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	10.000 – 100.000
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000
Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti	Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri	7.000 – 100.000
Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per	Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304	Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 – 10.000

Sanzioni